

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

Art. 4

(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;

b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;

c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;

d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;

e) opere di miglioramento fondiario;

f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;

g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;

h) strade interpoderali e vicinali;

i) impianti di produzione di energia elettrica;

l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;

m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;

n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

3. Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dai Consorzi di bonifica, sono comprese tra quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

4. I Consorzi di bonifica possono affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.